

XCV. SEDUTA

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1952

Presidenza del Presidente BONFIGLIO GIULIO

INDICE

	Pag.
Congedo	2901
Contestazione della elezione del deputato Marullo (Discussione):	
PRESIDENTE	2902, 2912
SALAMONE, <i>relatore di maggioranza</i>	2909
PIZZO, <i>relatore di minoranza</i>	2910, 2912
FRANCO	2910
MONTALBANO	2911
(Votazione segreta)	2912
(Risultato della votazione)	2913
Risegno di legge: « Ratifica del D. L. P. 16 aprile 1951, n. 17, concernente: « Con- cessione di contributi per l'impianto di ramieti nel territorio della Regione si- ciliana » (40) (Discussione):	
PRESIDENTE	2902, 2905, 2907
MAJORANA BENEDETTO	2902, 2904, 2907
LA LOGGIA, <i>Vice Presidente della Re-</i> <i>gione ed Assessore alle finanze</i>	2902
FARANDA, <i>relatore</i>	2902, 2906
GERMANA' GIOACCHINO, <i>Assessore al-</i> <i>l'agricoltura ed alle foreste</i>	2904, 2905, 2906, 2907
RECUPERO	2904
LANZA, <i>Presidente della Commissione</i>	2905, 2907
(Votazione segreta)	2909
(Risultato della votazione)	2909
Ordine del giorno (Inversione):	
MAZZULLO	2902
PRESIDENTE	2902
Schemi di decreti legislativi (Annunzio di presentazione).	2901
Sull'ordine dei lavori:	
RESTIVO, <i>Presidente della Regione</i>	2913
MONTALBANO	2913
PRESIDENTE	2913, 2914

La seduta è aperta alle ore 17,50.

LO MAGRO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

Annunzio di presentazione di schemi di decreti legislativi.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti schemi di decreti legislativi, già inviati alla Commissione legislativa « Finanza e patrimonio » (2^a):

— « Aumento nell'ambito della Regione siciliana, degli originari limiti di spesa previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e regolamenti contabili speciali » (74), « Modificazione, nell'ambito della Regione siciliana, dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato » (75), « Pagamento mediante ruoli di spese fisse, degli assegni al personale dell'Amministrazione centrale della Regione » (76).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Costarelli ha chiesto congedo per i giorni dal 17 al 22 ottobre 1952. Non sorgendo osservazioni, il congedo è accordato.

Inversione dell'ordine del giorno.

MAZZULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZULLO. Chiedo che sia discusso con precedenza il disegno di legge numero 40, iscritto alla lettera C), numero 3, dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la richiesta è accolta.

Discussione del disegno di legge: « Ratifica del D. L. P. 16 aprile 1951, n. 17, concernente « Concessione di contributi per l'impianto di ramieti nel territorio della Regione siciliana ». (40)

PRESIDENTE. Si proceda alla discussione del disegno di legge « Ratifica del decreto legislativo presidenziale 16 aprile 1951, numero 17, concernente: « Concessione di contributi per l'impianto di ramieti nel territorio della Regione siciliana ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

MAJORANA BENEDETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA BENEDETTO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero dedicare pochissime parole alla discussione di questo disegno di legge, per sottolinearne l'importanza. La coltura del *ramiè*, che la Regione siciliana si propone di propagandare e sviluppare in Sicilia, rappresenta un'iniziativa notevolissima, verso la quale si devono dirigere i nostri sforzi, e che merita tutta la nostra attenzione. Si tratta, infatti, di una coltura agricola a carattere prevalentemente industriale, per la produzione di una fibra tessile, appunto il *ramiè*. L'introduzione di questa coltura particolarmente idonea allo sfruttamento dei terreni irrigui, non solo verrebbe a costituire un'alternativa nell'abituale impiego di tali terreni finora dedicati all'agrumicoltura, frutticoltura e orticoltura — prodotti che incontrano in questo momento particolari difficoltà di assorbimento nei mercati —, ma importerebbe l'impiego di una quantità note-

vole di mano d'opera sia nella fase puramente agricola, che nella successiva fase di trasformazione industriale.

Ritengo, pertanto, che questo disegno di legge vada accolto col più vivo favore dalla Assemblea e reputo che, attraverso il contributo di 100mila lire ad ettaro, che la Commissione ha proposto e che mi auguro l'Assemblea vorrà approvare, si potrà realmente estendere in Sicilia questa nuova coltura a carattere altamente intensivo e industriale, a vantaggio della nostra economia e quale efficace strumento per combattere la disoccupazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Governo.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze*. Il Governo non ha osservazioni da fare, salvo una preliminare di carattere finanziario, in quanto a questo decreto venne apportata, con una legge votata dall'Assemblea, una modifica della quale bisogna tener conto.

MAJORANA BENEDETTO. La spesa prevista in 200milioni è stata ridotta a 100milioni.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze*. La ratifica non può avvenire, se non si tiene conto delle modifiche apportate, con successiva legge, al decreto in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la Commissione.

FARANDA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

(E' approvato)

Do lettura dei singoli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 16 aprile 1951, numero 17, concernente: « Concessione di contributi per lo

impianto di ramieti nel territorio della Regione siciliana», con le modifiche di cui appresso:

gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Articolo 1. — Ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di fondi situati nel territorio della Regione siciliana, i quali provvedano, entro il periodo di due anni a decorrere dalla annata agraria successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'impianto di ramieti, può essere concesso un contributo straordinario per l'acquisto dei rizomi nella misura e con le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Il contributo è parimenti erogato a favore di coloro che provvedono all'impianto di ramieti, mercè l'impiego di rizomi di propri vivai, perchè sottoposti al controllo di cui alla lettera c) del successivo articolo 2.

Articolo 2. — Il contributo di cui all'articolo 1 è determinato nella misura di lire 100mila (centomila) in ragione di ettaro di terreno, e la concessione è autorizzata alle seguenti condizioni:

a) che la superficie destinata alla coltivazione dei ramieti non sia inferiore a 50 are;

b) che l'impianto del ramieto sia eseguito secondo i relativi dettami della tecnica, e sotto la vigilanza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

c) che i rizomi provengano da vivai impiantati nel territorio della Regione siciliana e sottoposti al controllo degli organi tecnici dell'Assessorato regionale per la agricoltura e foreste.

Articolo 3. — L'istanza per ottenere il contributo, di cui al presente decreto, corredata dal progetto dell'impianto che si intende attuare; va presentata all'Ispettorato agrario, competente per territorio, il quale provvede all'istruttoria di essa ed all'esame del progetto stesso trasmettendo gli atti muniti del proprio motivato parere, all'Assessorato per la agricoltura e le foreste.

La concessione del contributo è determinata con decreto dell'Assessore per l'agri-

coltura e le foreste, con preferenza ai piccoli e medi impianti.

Articolo 4. — Il pagamento del contributo, determinato ai sensi degli articoli precedenti, è effettuato in due rate. La prima rata, pari alla metà del contributo concesso, è corrisposta dopo l'accertamento dello avvenuto impianto; la seconda alla fine del secondo anno e semprechè sia riconosciuta la piena efficienza dell'impianto.

Articolo 5. — Per il raggiungimento dei fini di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di lire 100.000.000, ripartita in due esercizi finanziari, a decorrere da quello 1951-52.

L'Assessore alle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.

Pongo in discussione le modifiche apportate al decreto legislativo e contenute nello articolo 1, testè letto. Chiarisco che la votazione avverrà separatamente per i singoli articoli sostitutivi di quelli del decreto legislativo da ratificare.

Rileggo l'articolo sostitutivo dell'articolo 1:

Articolo 1. — Ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di fondi situati nel territorio della Regione siciliana, i quali provvedano, entro il periodo di due anni a decorrere dall'annata agraria successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'impianto di ramieti, può essere concesso un contributo straordinario per l'acquisto dei rizomi nella misura e con le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Il contributo è parimenti erogato a favore di coloro che provvedono all'impianto di ramieti, mercè l'impiego di rizomi di propri vivai, purchè sottoposti al controllo di cui alla lettera c) del successivo articolo 2.

Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

(È approvato)

Rileggo l'articolo sostitutivo dell'articolo 2:

Articolo 2. — Il contributo di cui all'articolo 1 è determinato nella misura di lire

100.000 (centomila) in ragione di ettaro di terreno, e la concessione è autorizzata alle seguenti condizioni:

a) che la superficie destinata alla coltivazione dei ramieti non sia inferiore a 50 are;

b) che l'impianto del ramieto sia eseguito secondo i relativi dettami della tecnica, e sotto la vigilanza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

c) che i rizomi provengano da vivai impiantati nel territorio della Regione siciliana e sottoposti al controllo degli organi tecnici dell'Assessorato regionale per la agricoltura e le foreste.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Per lasciare una certa discrezionalità al Governo nell'erogazione del contributo, propongo il seguente emendamento:

sostituire nell'articolo 2 alle parole: « nella misura di lire 100.000 » le altre: « nella misura massima di lire 100.000 ».

RECUPERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECUPERO. Con riferimento alla norma dettata alla lettera c) dell'articolo in discussione, chiedo che mi si fornisca un chiarimento. La lettera c) sottopone l'erogazione del contributo alla condizione che i rizomi provengano da vivai impiantati nel territorio della Regione siciliana. Ora, io sconosco se esistano nell'Isola dei vivai già impiantati e, nel caso in cui non esistessero, ai fini di una immediata applicazione della legge, proporrei che si aggiungesse l'inciso: « ove ce ne siano ».

MAJORANA BENEDETTO. Ce ne sono. Ce n'è uno alle porte di Palermo: alla Favovita.

RECUPERO. Io non sapevo che ce ne fossero, ragion per cui ho chiesto dei chiarimenti.

MAJORANA BENEDETTO. Ce ne è uno in provincia di Catania e un altro in provincia di Palermo.

LA LOGGIA, *Vice Presidente della Regione e Assessore alle finanze*. La finalità della legge è condizionata all'impianto dei vivai nel territorio della Regione.

PRESIDENTE. Quale è il pensiero della Commissione sull'emendamento proposto dall'onorevole Assessore all'agricoltura?

MAJORANA BENEDETTO. La Commissione insiste sul proprio testo. Chiarisco il concetto in base al quale la Commissione ha ritenuto di dovere proporre che il contributo sia determinato nella misura fissa di 100mila lire per ettaro. Nel complesso di spese che l'agricoltore deve affrontare per introdurre la coltivazione del ramìè, noi ci siamo preoccupati di distinguere due ordini di fattori: uno è quello relativo alla sistemazione e alla irrigazione del terreno, l'altro è quello relativo all'impianto del ramieto. Abbiamo accertato, anzitutto, che il costo dei rizomi per un ettaro di terreno va da un minimo di 150 a un massimo di 180 e forse 200mila lire, dovendo calcolare le fallanze ed i successivi reimpianti. Abbiamo considerato, poi, che, se l'esperimento dovesse fallire, la spesa per i lavori relativi alla sistemazione e irrigazione non sarebbe, comunque, sprecata perchè essa non costituirebbe una perdita per l'agricoltore, in quanto il terreno, già sistemato e reso irriguo, può essere destinato ad altre colture; mentre la spesa per l'acquisto dei rizomi rappresenterebbe una pura perdita veramente cospicua, dato il costo elevato dei rizomi stessi. Difatti le 180mila lire per ettaro in media, costituiscono una somma di entità tale da distogliere l'agricoltore dal tentare l'esperimento del ramieto, ove la Regione non concorra con un congruo contributo per l'acquisto dei rizomi.

Pertanto, se noi non assicurassimo il contributo fisso di 100mila lire per ettaro e lasciassimo al criterio discrezionale dell'Assessorato di stabilirne, volta per volta, la misura — il che potrebbe dar luogo alla concessione di un contributo di 10-20-50mila lire su una spesa già sostenuta di 180mila lire — si avrebbe la conseguenza che, per l'aleatorietà nella misura del contributo stesso, nell'agricoltore verrebbe a determinarsi uno stato d'animo di preventi-

II LEGISLATURA

XCV SEDUTA

16 OTTOBRE 1952

va incertezza e di timore, tale che egli sarebbe distolto dall'iniziativa; all'inverso, sapendo che può fare affidamento su un contributo fisso di 100mila lire per ettaro, egli sarà spinto all'impianto del ramieto. Per questi motivi la Commissione insiste perchè non sia modificato il testo dell'articolo 2.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Il Governo è costretto ad insistere sull'emendamento. In nessuna legge dello Stato il contributo è stabilito in cifra fissa; ma sempre è lasciato alla discrezionalità dell'organo competente, dello esecutivo cioè, di stabilirne caso per caso la misura, che, partendo da un minimo, può arrivare ad un massimo. Le ragioni addotte dall'onorevole Majorana Benedetto hanno senza dubbio una consistenza, ma non giustificano pienamente il criterio adottato dalla Commissione. Vero è che sulla coltivazione del ramieto incide l'onere dell'acquisto dei tuberi, ma è altrettanto vero che la spesa necessaria per la preparazione del terreno a ramieto (scasso profondo) varia da luogo a luogo. Ci sono dei terreni profondi che si arano con facilità; ce ne sono altri che richiedono una spesa di aratura maggiore. Conseguentemente, la misura del contributo dovrebbe essere diversa in rapporto alla maggiore o minore onerosità dell'impianto del ramieto.

MAJORANA BENEDETTO. Ma il contributo si dà soltanto per l'acquisto dei rizomi.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Ma il contributo lo diamo per ettaro di terreno. Se commisurassimo il contributo alla quantità dei rizomi da acquistare, sarebbe un'altra cosa. Ma poiché il contributo è per ettaro di terreno, noi dobbiamo tener conto della spesa necessaria per la messa in coltura dei terreni stessi, in rapporto alla loro particolare natura. Dato che tale spesa può essere maggiore o minore, un contributo fisso, a mio avviso, non risponde a criteri di perfetta razionalità. Comunque, l'Assemblea esprima il suo pensiero; il Go-

verno non è eccessivamente impegnato in proposito. Mi pare, però, che il provvedimento mancherebbe di un requisito: la discrezionalità, che in questa materia si riscontra sempre. I contributi sono commisurati, generalmente, alla maggiore o minore onerosità delle opere.

LANZA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA, *Presidente della Commissione*. Il contributo di cui all'articolo 2 è in relazione con l'articolo 1 dello stesso disegno di legge che stiamo esaminando. Ora la prima parte dell'articolo 1 non tratta di lavorazione del terreno, ma solo di acquisto di rizomi e, quindi, il contributo di cui all'articolo 2 si riferisce esclusivamente all'acquisto di rizomi.

MAJORANA BENEDETTO. Ciò è ribadito alla lettera c).

LANZA, *Presidente della Commissione*. Il criterio è ribadito alla lettera c), che autorizza la concessione del contributo a condizione che i rizomi provengano da vivai siciliani. Ecco perchè la Commissione insiste alla unanimità sul testo dell'articolo.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Niente affatto, non è così, onorevole Lanza. Leggiamo: questa è lingua italiana.

PRESIDENTE. Noi abbiamo approvato lo articolo 1, che dice così:

Articolo 1. — Ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di fondi situati nel territorio della Regione siciliana, i quali provvedano, entro il periodo di due anni a decorrere dalla annata agraria successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'impianto di ramieti, può essere concesso un contributo straordinario per l'acquisto dei rizomi nella misura e con le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Il contributo è parimenti erogato a favore di coloro che provvedono all'impianto di ramieti, mercè l'impiego di rizomi di propri vivai, purchè sottoposti al controllo

II LEGISLATURA

XCV SEDUTA

16 OTTOBRE 1952

di cui alla lettera c) del successivo articolo 2.

Il concetto dell'Assessore è che il potere discrezionale consente di compensare il proprietario delle maggiori o minori spese incontrate nello scasso del terreno, per la diversità della natura del terreno stesso. Ma scopo della legge è la concessione del contributo per l'acquisto dei rizomi.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. La misura del contributo prevista dal decreto legislativo presidenziale era di 50mila lire per ettaro; la Commissione ha elevato il contributo a 100 mila lire per ettaro, ragione di più perchè la discrezionalità venga mantenuta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'Assessore all'agricoltura, che rileggo:

sostituire nell'articolo 2 alle parole: « nella misura di lire 100mila », le altre: « nella misura massima di lire 100mila ».

(Non è approvato)

Pongo ai voti l'articolo sostitutivo dell'articolo 2, che rileggo:

Articolo 2. — Il contributo di cui all'articolo 1, è determinato nella misura di lire 100.000 (centomila) in ragione di ettaro di terreno, e la concessione è autorizzata alle seguenti condizioni:

a) che la superficie destinata alla coltivazione dei ramieti non sia inferiore a 50 are;

b) che l'impianto del ramieto sia eseguito secondo i relativi dettami della tecnica, e sotto la vigilanza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

c) che i rizomi provengano da vivai impiantati nel territorio della Regione siciliana e sottoposti al controllo degli organi tecnici dell'Assessorato regionale per la agricoltura e le foreste.

(E' approvato)

Rileggo l'articolo sostitutivo dell'articolo 3:

Articolo 3. — L'istanza per ottenere il contributo, di cui al presente decreto, cor-

redata dal progetto dell'impianto che si intende attuare, va presentata all'Ispettorato agrario, competente per territorio, il quale provvede all'istruttoria di essa ed all'esame del progetto stesso trasmettendo gli atti, muniti del proprio motivato parere, all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

La concessione del contributo è determinata con decreto dell'Assessore per la agricoltura e le foreste, con preferenza ai piccoli e medi impianti.

Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Rileggo l'articolo sostitutivo dell'articolo 4:

Articolo 4. — Il pagamento del contributo, determinato ai sensi degli articoli precedenti, è effettuato in due rate. La prima rata, pari alla metà del contributo concesso, è corrisposta dopo l'accertamento dell'avvenuto impianto; la seconda alla fine del secondo anno e semprechè sia riconosciuta la piena efficienza dell'impianto.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Vorrei osservare che il criterio del pagamento in due rate importerebbe il raddoppiamento delle spese per gli accertamenti.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione al riguardo?

FARANDA, *relatore*. Che cosa propone il Governo?

MAJORANA BENEDETTO. La Commissione non ha sentito bene.

GERMANA' GIOACCHINO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Chiedo che si segua il criterio normale, cioè che il pagamento del contributo avvenga ad impianto effettuato. L'effettuazione del pagamento in due rate importa l'esecuzione di un duplice accertamento. Proporrèi la soppressione dello

articolo, in modo da pagare i contributi nella maniera normale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Assessore, di mettere per iscritto la proposta di emendamento.

LANZA, Presidente della Commissione. Il pagamento avverrebbe alla fine del secondo anno?

MAJORANA BENEDETTO. Ad esecuzione completa dell'impianto?

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Al momento del collaudo dell'impianto, quando, naturalmente, le piantine si vedranno. Ciò per evitare il rischio di dare il contributo per l'acquisto di rizomi, che potrebbero anche essere commerciati e non piantati.

LANZA, Presidente della Commissione. Questo è stato previsto. Il pagamento è effettuato in due rate: la prima rata è corrisposta dopo l'accertamento dell'avvenuto impianto.

MAJORANA BENEDETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJORANA BENEDETTO. La Commissione desidera che l'Assessore precisi il suo pensiero, poichè non lo abbiamo ben compreso. L'onorevole Assessore vorrebbe corrispondere il contributo in una sola rata per intero, al termine dell'impianto; noi abbiamo frazionato, invece, il pagamento in due rate: la prima al termine dell'impianto, la seconda alla fine del secondo anno, per essere certi che l'agricoltore nell'anno successivo all'impianto non lasci in abbandono il ramieto, ma vi esegua con diligenza le opportune opere colturali. Se l'Assessore reputa opportuno che, per esigenze tecniche o economiche del suo ufficio, si debba rinunciare a questa maggiore cautela e liquidare il contributo al collaudo dell'impianto, ossia allorchè le piantine sono state messe nel terreno e questo ha avuto la zappatura di sistemazione che si pratica dopo gli impianti, la Commissione, con que-

sta precisazione, accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Assessore.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Nella legislazione statale e in quella regionale ci sono dei precedenti. Si accordano dei contributi per gli impianti di uliveti: quando si pagano? Si pagano al collaudo, dopo tre anni, quando la pianta è attecchita. Nella fattispecie, nulla di straordinario che il contributo si paghi al secondo anno. L'importante è che l'interessato sappia che, ad impianto attecchito, avrà il contributo. Egli, quindi, avrà interesse a seminare buoni rizomi ed a coltivare opportunamente il terreno, senza di che non si vedrebbe evidentemente l'opportunità di accordare contributi.

FRANCHINA. Sempre così si è fatto: a collaudo.

PRESIDENTE. Chiariamo la situazione. Lo articolo della Commissione modifica l'articolo 4 del decreto, solo in quanto aggiunge alla fine le seguenti parole: «pena la decadenza dal contributo stesso». Per il resto i due articoli sono identici. Se, quindi si vuole sopprimere il riferimento alle due rate non si può tornare all'articolo 4 del decreto, sopprimendo la modificazione apportata ad esso dalla Commissione, ma bisogna sopprimere o modificare in un nuovo testo l'articolo 4 stesso.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Il pagamento dovrebbe avvenire alla fine del secondo anno perchè solo allora si può accertare se l'impianto è riuscito o meno.

MAJORANA BENEDETTO. Questo non lo possiamo accettare.

GERMANA' GIOACCHINO, Assessore all'agricoltura ed alle foreste. Rinunzio allo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Assessore ha rinunciato all'emendamento, pongo ai

voti l'articolo sostitutivo all'articolo 4 del decreto. Lo rileggo:

Articolo 4. — Il pagamento del contributo, determinato ai sensi degli articoli precedenti, è effettuato in due rate. La prima rata, pari alla metà del contributo concesso, è corrisposta dopo l'accertamento dello avvenuto impianto; la seconda alla fine del secondo anno e semprechè sia riconosciuta la piena efficienza dell'impianto.

(E' approvato)

Rileggo l'articolo sostitutivo dell'articolo 5 del decreto:

Articolo 5. — Per il raggiungimento dei fini di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di lire 100.000.000, ripartita in due esercizi finanziari, a decorrere da quello 1951-52.

L'Assessore alle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.

Non sorgendo osservazioni, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Pongo ai voti l'articolo 1 del disegno di legge nel suo complesso. Lo rileggo:

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 16 aprile 1951, numero 17, concernente: « Concessione di contributi per lo impianto di ramieti nel territorio della Regione siciliana », con le modifiche di cui appresso:

Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Articolo 1. — Ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di fondi situati nel territorio della Regione siciliana, i quali provvedano, entro il periodo di due anni a decorrere dalla annata agraria successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'impianto di ramieti, può essere concesso un contributo straordinario per l'acquisto dei rizomi nella misura e con le modalità stabilite negli articoli seguenti.

Il contributo è parimenti erogato a favore di coloro che provvedono all'impianto di ramieti, mercè l'impiego di rizomi di propri vivai, purchè sottoposti al controllo di cui alla lettera c) del successivo articolo 2.

Articolo 2. — Il contributo di cui all'articolo 1 è determinato nella misura di lire 100.000 (centomila) in ragione di ettaro di terreno, e la concessione è autorizzata alle seguenti condizioni:

a) che la superficie destinata alla coltivazione dei ramieti non sia inferiore a 50 are;

b) che l'impianto del ramieto sia eseguito secondo i relativi dettami della tecnica, e sotto la vigilanza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente;

c) che i rizomi provengano da vivai impiantati nel territorio della Regione siciliana e sottoposti al controllo degli organi tecnici dell'Assessorato regionale per la agricoltura e le foreste.

Articolo 3. — L'istanza per ottenere il contributo, di cui al presente decreto, corredata dal progetto dell'impianto che si intende attuare, va presentata all'Ispettorato agrario, competente per territorio, il quale provvede all'istruttoria di essa ed all'esame del progetto stesso trasmettendo gli atti, muniti del proprio motivato parere, all'Assessorato per l'agricoltura e le foreste.

La concessione del contributo è determinata con decreto dell'Assessore per la agricoltura e le foreste, con preferenza ai piccoli e medi impianti.

Articolo 4. — Il pagamento del contributo, determinato ai sensi degli articoli precedenti, è effettuato in due rate. La prima rata, pari alla metà del contributo concesso, è corrisposta dopo l'accertamento dell'avvenuto impianto; la seconda alla fine del secondo anno e semprechè sia riconosciuta la piena efficienza dell'impianto.

Articolo 5. — Per il raggiungimento dei fini di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di lire 100.000.000, ripartita in due esercizi finanziari, a decorrere da quello 1951-52.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.

(E' approvato)

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

(E' approvato)

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto del disegno di legge testè discusso, nel suo complesso.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole al disegno di legge; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

LO MAGRO, *segretario*, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Amato - Andò - Antoci - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bruscia - Cefalù - Celi - Cimino - Cortese - Costarelli - Cuffaro - Cuttitta - D'Agata - D'Antoni - Di Blasi - Di Leo - Di Martino - Di Napoli - Faranda - Fasino - Foti - Franchina - Franco - Gentile - Germanà Gioacchino - Grammatico - La Loggia - Lanza - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Marinese - Mazzullo - Morso - Occhipinti - Ovazza - Pivetti - Pizzo - Purpura - Ramirez - Recupero - Renda - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Salamone - Sammarco - Santagati Antonino - Santagati Orazio - Seminara - Varvaro.

E' in congedo: Napoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti . . .	55
Favorevoli	51
Contrari	4

(L'Assemblea approva)

Discussione sulla contestazione dell'elezione del deputato Marullo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Verifica dei poteri: Contestazione dell'elezione del deputato Marullo Sergio eletto nel collegio di Messina per la lista del Partito nazionale monarchico.

Dichiaro aperta la discussione. Ha facoltà di parlare il relatore di maggioranza, onorevole Salamone.

SALAMONE, *relatore di maggioranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che sia sufficiente riferirmi alla relazione scritta, che confermo in ogni sua parte.

Mi corre soltanto l'obbligo di fare una precisazione ed una rettifica. Nella relazione degli onorevoli colleghi della minoranza è trascritta una parte del verbale della seduta del 28 febbraio 1952 e non si tiene conto della circostanza che in quello della successiva seduta del 6 marzo 1952, numero 13, il precedente verbale fu rettificato perchè risultasse con precisione che « l'onorevole Salamone, a conclusione della sua relazione in ordine al ricorso contro l'onorevole Marullo, aveva dichiarato che, per quanto, a seguito dell'esame della questione, si poteva pervenire alla dichiarazione di non validità dell'elezione del deputato Marullo, aveva esplicitamente formulato la proposta di dare corso al procedimento di contestazione, onde procedere con obiettività e scrupolo, e che a tale tesi si erano associati i due correlatori. »

Non ho altro da aggiungere, onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Pizzo.

PIZZO, *relatore di minoranza*. Il relatore di minoranza si rimette alla relazione scritta e, relativamente alle dichiarazioni dell'onorevole Salamone, tiene a precisare che quanto egli ha detto non viene per nulla ad annullare ciò che è stato riportato e consacrato nel verbale della Commissione, rimasto nel fatto immutato anche dopo la rettifica apportata a verbale su richiesta dell'onorevole Salamone; rettifica che non ha introdotto alcun elemento nuovo per il giudizio. Si tiene a rilevare inoltre che le conclusioni, cui è pervenuta la maggioranza, per quanto difformi in apparenza, dal punto di vista del diritto, nella sostanza confermano la relazione di minoranza. Non insisto a fare ulteriori dichiarazioni o precisazioni, perchè mi riporto per intero alla relazione scritta; c'è una legge che regola la materia: abbiamo il dovere di applicarla.

FRANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo spunto delle ultime parole del relatore di minoranza: egli ha detto che le conclusioni della relazione di minoranza poggiano rigorosamente sul diritto.

E' questo il tipico caso in cui per volere applicare rigidamente la legge — il diritto applicato sul filo del rasoio —, si ricade in quell'errore per eccesso che può essere compendiato nella antichissima massima: *summum jus, summa injuria*; ritengo che siamo proprio in questo caso.

Risaliamo alla legge elettorale. Noi che ne siamo gli autori, noi della prima legislatura, ricordiamo come furono aggiunti alla legge elettorale quegli emendamenti in base ai quali dovrebbe oggi annullarsi l'elezione dell'onorevole Marullo: si era all'ultima ora di una seduta, quando alla Assemblea, esausta e stanca per avere lungamente discusso quella legge, furono presentati improvvisamente questi emendamenti. Si sa che cosa avviene in questi casi: il deputato non vi bada, confidando sui colleghi della Commissione; ebbene, nonostante la Commissione si fosse vivamente opposta, gli emendamenti, dopo un tempestoso dibattito, furono approvati in un momento di confusione. Molti deputati evidentemente non avevano ben compreso il significato di quella votazione, tanto è vero che,

successivamente, credo il giorno dopo, venne fatta una richiesta di modificare quanto era stato approvato, perchè si ritenne che l'Assemblea avesse sbagliato. L'onorevole Papa D'Amico fece un tentativo per convincere l'Assemblea a ritornare sulla sua decisione — ciò che deve risultare dai verbali — e disse: « non abbiamo percepito la gravità di quello che abbiamo votato ».

Adesso ci troviamo di fronte alle pratiche conseguenze di quella decisione. Non possiamo, obiettivamente, seguire il criterio del *summum jus*. Che cosa risulta dalla contestazione? L'onorevole Marullo è presidente dell'*Automobil Club* di Messina. Dalle relazioni dei due deputati, dalla discussione fatta in sede di Commissione, dai difensori, abbiamo appreso la differenza tra *Automobil Club* italiano e *Automobil Clubs* provinciali sulla quale non mi soffermo ulteriormente. Tengo, però, a sottolineare soltanto che l'*Automobil Club* provinciale non è un organo del quale il presidente possa avvalersi per fini di speculazione, di lucro o per finalità elettorali. In genere, il presidente dell'*Automobil Club* è un signore che ha soprattutto passione sportiva e che, in genere, è destinato a rimetterci di tasca propria, quando le manifestazioni sportive non vanno per il loro verso. La carica di presidente è semplicemente un onere e solo in parte un onore e in ogni modo finisce col comportare sempre delle perdite finanziarie.

Non è così che si deve moralizzare la vita pubblica italiana. E' altrove il marcio dei cumuli delle cariche; sono altrove i profitti illeciti ai danni dell'erario, del contribuente, delle finanze dello Stato o della Regione. Non abbiamo messo il dito in nessuna piaga, quando estendiamo a questi organismi il concetto moralizzatore dell'incompatibilità. E' altrove che bisogna affondare le mani o anche il bisturi, se è necessario!

Questa vita pubblica nazionale, sorta in un periodo di dilagante confusione, immediatamente dopo una sconfitta, con una classe dirigente che si dileguava e un'altra che si improvvisava, ha bisogno di un controllo vivo, efficace, positivo e attivo. Ma bisogna indovinare le diagnosi e sapere bene dove si pongono le mani.

E adesso, per il caso che è sottoposto alla nostra decisione, come ci comporteremo? Non siamo più sul terreno crudo del diritto, sia-

mo un'Assemblea sovrana. I deputati in questa seduta devono agire come persone di onore, di coscienza, senza vincoli politici di gruppo o di altro; siamo dei giudici che rispondiamo difronte alla nostra coscienza e difronte alla Regione del nostro operato. Possiamo anche non tenere conto della stretta applicazione del diritto, perchè siamo una Assemblea legislativa ed abbiamo il dovere di fare giustizia.

Io vi invito a considerare quale sia la giustizia vera nel caso concreto di cui ci occupiamo. Qual'è l'interesse predominante di cui noi deputati, per il rispetto a noi stessi, e soprattutto all'Assemblea, dobbiamo tener conto? Ritengo che, soprattutto noi, dobbiamo rispettare la sovranità dalla quale promanano tutte le altre sovranità: quella popolare.

In questo caso, il popolo, in buona fede, ha espresso la sua opinione ed il suo volere eleggendo l'onorevole Marullo. Io ritengo che sia ben facile scegliere tra la legge — approvata in quel determinato momento ed in quella determinata formulazione alla quale non si potè porre rimedio nonostante la chiara respicenza dell'Assemblea cui ho già accennato — e la volontà popolare che si è manifestata eleggendo un deputato per la nostra Assemblea, tanto più che questa volontà popolare si è successivamente espressa riconfermando la primitiva scelta: nelle ultime elezioni amministrative di Messina, della terza città dell'Isola, l'onorevole Marullo è stato rieletto consigliere comunale, riportando una lusinghiera affermazione, ed è stato nominato vice sindaco di Messina, con maggiori suffragi di quelli ottenuti dallo stesso sindaco.

Quale maggiore indicazione, onorevoli colleghi, vi si può dare? Qui non si tratta del nostro interesse, nè delle speculazioni di partito o di uomini, nè delle piccole cose che si inseriscono nel grande movimento delle elezioni; c'è un problema di dignità che si pone per tutti noi: quello di tenerci aderenti alla volontà ed alla sovranità popolare espressa e riconfermata. Al difuori di quel che ciascuno di noi, di un partito o di un altro, possa pensare, dobbiamo esser certi che la giustizia migliore sia quella di convalidare l'elezione dell'onorevole Marullo. Ciò, soprattutto, non per una considerazione personale nei riguardi del distintissimo collega Marullo, ma per un

omaggio e per un rispetto agli elettori della provincia e della città di Messina.

Questo il pensiero che io ho ritenuto mio dovere esprimere. Non dobbiamo, per un malinteso rigore nell'applicazione della legge, scivolare verso certe forme che vorrei definire cannibalesche. Col sistema proporzionale una lista dovrebbe riunire uomini che hanno un ideale, un programma comune; e non è commendevole che si traligni in episodi del genere.

A questo proposito devo dire che simili episodi avvengono nei partiti disorganizzati, dove la coesione ideale tra uomo ed uomo non c'è. Per contro, è da sottolineare che solo nel Partito comunista, dove esiste un'unità di indirizzo, una maggiore disciplina, una più chiara visione degli interessi generali e programmatici, non avvengono mai episodi cannibaleschi del genere. (*Commenti*) Quel partito ha una organizzazione tale, da graduare la gerarchia dei valori, per eleggere gli uomini che vuole mandare a rappresentarlo, senza provocare strascichi che diano luogo a questi episodi, i quali diminuiscono effettivamente la dignità del Parlamento.

Noi deputati, noi rappresentanti di questa Regione, dobbiamo tutelare e difendere il nostro Parlamento dando anche un indirizzo morale per l'avvenire, per le future elezioni.

Uomini che marciano uniti durante una campagna elettorale verso una meta comune, devono rimanere uniti per rispetto agli elettori che hanno votato, anche per l'avvenire, qualunque sia il risultato.

MONTALBANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO. Dopo le osservazioni, fatte dall'onorevole Franco, devo dichiarare francamente che mi trovo in uno stato di perplessità, che mi obbliga a proporre una sospensiva, perchè la votazione sia rimandata a mercoledì prossimo. Ne faccio formale proposta e prego il Presidente di volerla sottoporre a votazione.

BIANCO, *Assessore all'industria ed al commercio*. Dopo che la discussione è arrivata a questo punto, non si può ammettere la sospensiva.

MARINESE. Se l'onorevole Montalbano è perplesso, voti scheda bianca. Gli altri abbiamo le nostre opinioni e le esprimeremo col nostro voto.

PRESIDENTE. Onorevole Montalbano, siamo al punto culminante: *in dubiis pro-reo*. Ella è professore di procedura penale: segua la sua coscienza.

Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Potranno parlare i relatori.

FRANCHINA. Si vuole che la proposta Montalbano sia messa ai voti.

NICASTRO. La proposta dell'onorevole Montalbano è ammissibile. Si metta ai voti.

MACALUSO. Si metta ai voti la proposta Montalbano. La discussione non è chiusa, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Pizzo, lei vuole parlare?

PIZZO, *relatore di minoranza*. Giacchè c'è una proposta di sospensiva e la discussione non è ancora chiusa, attendo che la proposta sia sottoposta all'Assemblea; se sarà superata, io parlerò.

PRESIDENTE. Onorevole Montalbano, allo stato io non posso prendere in considerazione la sua richiesta, tranne che non sia presentata ai sensi dell'articolo 91 del regolamento e quindi sottoscritta da otto deputati.

NICASTRO. L'abbiamo presentato in questo momento.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che è testè pervenuta richiesta di rinvio della discussione a mercoledì prossimo, firmata dagli onorevoli Montalbano, Ausiello, Bonfiglio Agatino, D'Agata, Colajanni, Cipolla, Purpura e Macaluso.

E' aperta la discussione su questa richiesta. Avverto che, a termini di regolamento, possono prendere la parola due deputati contro e due a favore della richiesta.

MONTALBANO. Quelli a favore rinunziano di parlare.

Voci: Ai voti.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti la proposta di rinvio della discussione.

(Non è approvata)

PRESIDENTE. Non essendo stata accolta la richiesta di rinvio, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

PIZZO, *relatore di minoranza*. Io non ho nulla da aggiungere. Però, siccome l'onorevole Franco ha fatto riferimento alle ultime parole del mio precedente intervento, affermando che la proposta della minoranza è basata sulla lettera della legge, devo dire all'onorevole Franco che il suo riconoscimento circa la posizione in cui si trova, in linea di diritto, il deputato Marullo, lo mette nelle condizioni di dovere aderire alla legge. La legge è stata espressa da questa Assemblea; essa può bensì modificarla, ma non violarla. Se noi dessimo lo spettacolo di non tenere conto della nostra legge e di non rispettarla, se non sentissimo il dovere di applicarla, verremmo meno, profondamente meno, ai nostri doveri. Pertanto, io debbo insistere per la non convalida e per l'annullamento della elezione del deputato Marullo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione per scrutinio segreto sulla contestazione dell'elezione dell'onorevole Marullo Sergio.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca nell'urna bianca, favorevole alla convalida dell'elezione; pallina nera nell'urna bianca, contrario.

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

LO MAGRO, *segretario*, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Adamo Ignazio - Amato - Andò - Antoci - Battaglia - Beneventano - Bianco - Bonfiglio Agatino - Bruscia - Buttafuoco - Cefalù - Celi - Cimino -

Cipolla - Colajanni - Colosi - Cosentino - Costarelli - Cuffaro - Cuttitta - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - De Grazia - Di Blasi - Di Cara - Di Leo - Di Martino - Di Napoli - Faranda - Fasino - Foti - Franchina - Franco - Gentile - Germanà Antonino - Germanà Gioacchino - Grammatico - Guttadauro - Guzzardi - La Loggia - Lanza - Lo Giudice - Lo Magro - Macaluso - Majorana Benedetto - Majorana Claudio - Mare Gina - Marinese - Marino - Mazzullo - Milazzo - Montalbano - Morso - Nicastro - Occhipinti - Ovazza - Petrotta - Pivetti - Pizzo - Purpura - Ramirez - Recupero - Renda - Restivo - Romano Fedele - Romano Giuseppe - Russo Calogero - Russo Giuseppe - Russo Michele - Saccà - Salamone - Sammarco - Santagati Antonino - Santagati Orazio - Seminara - Taormina - Varvaro - Zizzo.

E' in congedo: Napoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione per scrutinio segreto:

Presenti e votanti	79
Favorevoli	42
Contrari	37

(L'Assemblea approva)

Con la votazione testè svoltasi, si intende, pertanto, convalidata la elezione del deputato Marullo, salvo casi di ineleggibilità o di incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento.

(La seduta, sospesa alle ore 19,35, è ripresa alle ore 20,5)

Sull'ordine dei lavori.

RESTIVO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTIVO, Presidente della Regione. Vorrei fare una proposta, anche perchè, data l'ora tarda, mi sembra che in questa seduta non possa affrontarsi la discussione di un nuovo provvedimento legislativo. Peraltro, siccome l'ordine del giorno appare denso di vari argomenti e nella seduta di domani mattina è opportuno che ognuno di noi sappia quali di essi saranno in concreto discussi, sono della opinione di determinarli sin da ora e, quindi, togliere la seduta. Ciò perchè, a quest'ora, non mi sembra possa svolgersi un lavoro proficuo sul piano delle responsabilità, come è nelle intenzioni di tutti.

MONTALBANO. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora vogliamo stabilire l'ordine dei lavori di domani? Domani avremo una sola seduta. Martedì possiamo iniziare la discussione del bilancio.

RESTIVO, Presidente della Regione. Sarei dell'opinione di scegliere quei disegni di legge, che abbiano il carattere, più che altro, di sistemazioni amministrative.

Per esempio, si potrebbe discutere il numero 4 della lettera C) dell'ordine del giorno: « Modificazioni della legge 22 marzo 1952, numero 6, relativa al trattamento tributario della Regione e degli enti pubblici ad essa equiparati; provvedimento su cui, credo, non ci siano particolari contrasti.

Si potrebbe trattare anche il numero 19 della lettera C), cioè lo schema di decreto numero 66: « Provvedimenti per favorire la creazione ed il funzionamento di fattorie-scuola », per il quale è stata chiesta da alcuni deputati la sospensione della promulgazione e l'esame in Assemblea.

Non ritengo, anche per questo argomento, che vi sia un sostanziale dissenso. Se c'è opposizione, essa è nata principalmente in conseguenza della non perfetta osservanza di alcune norme di carattere formale e non per un dissenso sul merito del provvedimento. Comunque, è un provvedimento che si svolge veramente su un piano amministrativo, e non involge impostazioni politiche particolari; credo, perciò, che anche esso possa essere discusso nella seduta di domani.

Infine si potrebbe discutere il numero 18 della lettera C) dell'ordine del giorno, relativo alla « Istituzione dell'Istituto siciliano di epi-

demiologia e patologia mediterranea ». Sembra che in proposito ci sia un contrasto in seno alla Commissione...

PRESIDENTE. La Commissione lo ha respinto.

RESTIVO, *Presidente della Regione*... anzi, credo che la maggioranza della Commissione sia contraria. Ma anche qui, ripeto, sulla opportunità di questa istituzione vi saranno evidentemente delle considerazioni obiettive da valutare, che potrebbero formare eventualmente oggetto di discussione domani. Non credo che si tratti di tema di impegno.

PRESIDENTE. Gli assessori impegnati in questi tre disegni di legge sono pregati di essere presenti domani.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Rilevo, per chi avesse da fare delle obiezioni sul prelievo di questi disegni di legge, che li ho scelti sotto il riflesso della mancanza di contrasto politico, anche se vi siano motivi di contrasto amministrativo.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la richiesta del Presidente della Regione è accolta.

La seduta è rinviata a domani alle ore 10 col seguente ordine del giorno:

A) - Comunicazioni.

B) - Discussione dei seguenti disegni di legge:

- 1) « Modificazioni della legge 22 marzo 1952, n. 6, relativa al trattamento tributario della Regione e degli Enti pubblici ad essa equiparati » (209);
- 2) « Schema di D. L. P. n. 66: « Provvedimenti per favorire la creazione ed il funzionamento di fattorie-scuola, che si discute in Assemblea a richiesta degli onorevoli Russo Calogero ed altri a termine del disposto di cui all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1949, n. 4, richiamata dalla legge del 25 luglio 1952, n. 46 ».
- 3) « Istituzione dell'Istituto siciliano di epidemiologia e patologia mediterranea » (104).

La seduta è tolta alle ore 20,10.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo